CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 165 c.o.m.

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata. Il Comandante generale e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento. Il Comandante generale e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri. Il Comandante generale puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 27 marzo 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare

Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	IV — Forze armate
Capo	V — Arma dei carabinieri
Sezione	II — Ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-165-attribuzioni-del-comandante-generale-in-materia-di-reclutamento-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it